



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

USB VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 17 dell'O.S. USB VV.F. del 7 febbraio 2026, ad oggetto: "Disparità di trattamento nella valutazione dei titoli per il concorso capo squadra 1.1.2025".

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 7 febbraio 2026, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso allo scrivente Ufficio la risposta del Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso sopra citato, il quale, dopo aver esaminato la predetta nota in seno alla Commissione esaminatrice riunitasi in data 10.02.2026, ha fornito i seguenti elementi informativi.

"La questione è stata esaminata anche nelle ultime due analoghe procedure concorsuali."

"Nel merito della questione, ossia riguardo al mancato cumulo del punteggio tra diploma e laurea, si ripropongono le medesime argomentazioni presentate dal Presidente della precedente Commissione concorsuale decorrenza 1.1.2024, rappresentando quanto segue."

Diversi candidati, avendo presentato quale titolo il diploma e anche la laurea conseguita successivamente, non hanno beneficiato dell'attribuzione di un doppio punteggio. Va detto al riguardo che altri candidati, nella medesima posizione (un diploma e una laurea), avendo correttamente interpretato la disposizione sul divieto di cumulo, hanno giustamente presentato unicamente il titolo che dà diritto al punteggio superiore, ovvero la laurea magistrale, consapevoli che il diploma non avrebbe potuto beneficiare di un punteggio aggiuntivo. L'art. 5 del bando stabilisce, infatti, che i punteggi dei titoli di studio non sono tra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione. In tutte le ipotesi in cui i candidati hanno presentato un unico diploma e la successiva laurea magistrale, è stata considerata, pertanto, solamente quest'ultima quale titolo che dà, appunto, diritto al punteggio più elevato.

L'attuale commissione presieduta dallo scrivente, infatti, in coerenza con la ratio e con il tenore letterale della citata disposizione, si è attenuta al criterio della propedeuticità del titolo inferiore, in quanto lo stesso (come del resto tutti i diplomi di istruzione secondaria di durata quinquennale) costituisce il presupposto necessario per l'iscrizione ai corsi di studio universitari; viceversa è stato attribuito un punteggio aggiuntivo al diploma, laddove lo stesso non fosse risultato strumentale al conseguimento del titolo superiore in quanto ulteriore (es. candidato con due diplomi e una laurea).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

D'altra parte, il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, chiamato a pronunciarsi in sede di esame della bozza di regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica di capo squadra, ha reso specifico parere (n. aff. 755/2020) sulla disposizione in commento. Segnatamente, sulla versione iniziale concepita per la fattispecie più comune, ovvero possesso di un diploma e di una laurea, si è espresso positivamente valutandola ragionevole, dunque legittima, in quanto “il più contiene il meno”, mentre ha richiesto una precisazione, mediante l'aggiunta della specifica “... nell'ambito del medesimo percorso di istruzione”, poiché la norma, come inizialmente formulata, se estesa sino a ricomprendere la diversa fattispecie del possesso di due lauree, avrebbe prodotto effetti iniqui (es. attribuzione del solo punteggio riferito alla laurea valutata con il punteggio più alto). Precisazione di fatto acquisita e riportata nel testo vigente da cui ha tratto origine il bando di concorso. Deve ritenersi dunque che, se il divieto di cumulo tra il punteggio del diploma propedeutico alla laurea e quello riferito alla laurea medesima fosse stato ritenuto illegittimo, ne sarebbe stato esplicitamente richiesto lo stralcio o, comunque, sarebbero emerse censure mirate che avrebbero trovato sicuro seguito.

È appena il caso di soggiungere, infine, che la richiamata circostanza che alcuni candidati, in possesso di un diploma e di una laurea, abbiano allegato alla domanda di concorso il solo titolo superiore, costituisce ulteriore riprova della garanzia di un trattamento uniforme rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili.

A riprova della correttezza delle valutazioni effettuate dalla commissione, sia nella procedura concorsuale per Capo Squadra dec. 1.1.2023 sia in quella dec. 1.1.2024, sia in quella in atto dec. 1.1.2025, il 19 febbraio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con l'Ordinanza N. 01088/2025 REG.PROV.CAU. (N. 07491/2024 REG.RIC.)” ha statuito che “sia per la coerenza complessiva dell'operato della commissione sia per la ragionevolezza del criterio interpretativo dell'art. 5, ultimo periodo, del bando dalla stessa adottato, in forza del quale, indipendentemente dalla omogeneità delle materie affrontate nei due cicli di studi, il possesso di un solo diploma di istruzione secondaria è stato assorbito nel superiore diploma di laurea in quanto la propedeuticità del primo al secondo impone di collocare entrambi all'interno del medesimo percorso formativo”.

IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Labbate